

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

(2013/C 160/03)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»).

Il riesame si limita a verificare la definizione del prodotto al fine di accertare se determinati tipi di prodotto rientrano nell'ambito dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

1. Domanda di riesame e avvio d'ufficio

La domanda di riesame relativa alle importazioni originarie di Taiwan è stata presentata dalla Sheh Kai Precision Co., Ltd («il richiedente»), produttore esportatore di Taiwan.

Poiché i provvedimenti si applicano anche alle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese la Commissione ha autonomamente deciso di avviare un riesame delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Prodotto

I prodotti oggetto del presente riesame sono alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e le loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 («il prodotto in esame»).

3. Provvedimento in vigore

Il provvedimento attualmente in vigore consiste in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1.

4. Motivi del riesame

Il richiedente domanda che alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti siano esclusi dall'ambito delle misure antidumping in vigore. Il prodotto del quale è stata richiesta l'esclusione consiste in viti autofilettanti e autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta di acciaio al carbonio che consente l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10.

La domanda conforme all'articolo 11, paragrafo 3 è fondata su elementi di prova prima facie secondo cui le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali del prodotto di cui si chiede l'esclusione sono molto diverse da quelle del prodotto in esame.

È quindi opportuno riesaminare il caso per quanto riguarda la definizione del prodotto in esame. Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame può avere effetto retroattivo a decorrere dalla data di imposizione dei provvedimenti pertinenti o da una data posteriore, ad esempio successiva alla pubblicazione del presente avviso. Tutti gli operatori, e in particolare gli importatori, sono invitati a comunicare le proprie osservazioni in proposito e a fornire i relativi elementi di prova.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto in esame.

5.1. Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari al richiedente, in quanto produttore esportatore, ai produttori esportatori noti

della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e alle autorità di tali paesi, agli esponenti dell'industria dell'Unione, agli altri produttori noti dell'Unione nonché agli importatori e agli utilizzatori noti. Le informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

5.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. La domanda per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviate dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni a diffusione limitata sono invitate a presentare un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte interessata comunica informazioni riservate presentare un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il

proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario vanno presentati in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato di seguito. Qualora una parte interessata non sia in grado di trasmettere comunicazioni e richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni relative alla corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina web sul sito della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione Europea
Direzione generale del commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22962219

E-mail: TRADE-FASTENERS-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Se una parte interessata nega l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente l'inchiesta si potranno elaborare conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione presentate da terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. La domanda per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Calendario dell'inchiesta di riesame

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di riesame saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.